

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2025, n. 5-768

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Approvazione criteri di priorità di assunzione in coerenza con il verbale di confronto del 28/10/2024 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità.



Seduta N° 46

Adunanza 10 FEBBRAIO 2025

Il giorno 10 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 13:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Marco GALLO - Andrea TRONZANO

DGR 5-768/2025/XII

OGGETTO:

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Approvazione criteri di priorità di assunzione in coerenza con il verbale di confronto del 28/10/2024 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità.

A relazione di: Riboldi

Visto l'articolo 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. - in particolare così come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 528 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 4 comma 9- sexiesdecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed alla luce del combinato disposto con l'art. 4 comma 9-quinquiesdecies del succitato D.L. 198/2022 conv. con mod. dalla L. 14/2023 - il quale prevede che:

- al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del SSN - nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi dall'art. 11 co. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 s.m.i. - possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2- ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il termine ivi indicato;
- le procedure di assunzione di cui sopra debbano avvenire secondo criteri di priorità definiti da

ciascuna regione;

- alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

Visto l'art. 4 comma 9-septiesdecies del sopracitato D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023, così come modificato dall'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 268 lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60."

Visto il documento n. 22/154/CR7a/C7 del 27 luglio 2022 e il successivo documento n. 23/77/CR/C7 del 23 maggio 2023 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con i quali sono stati emanati indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali.

Vista la D.G.R. n. 39-5493 del 03/08/2022 con cui è stato recepito l'accordo del 06.06.2022 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità, in materia, tra il resto, di Stabilizzazione di personale sanitario, OSS e assistenti sociali ex L. 234/2021, nonché il conseguente accordo siglato in data 16.06.2022 tra le medesime parti, concernente - alla luce degli indirizzi forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il sopracitato documento - i criteri di inclusione e priorità per l'applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato.

Considerato che tale accordo del 16.06.2022 - parte integrante e sostanziale della succitata deliberazione - altresì prevede che le parti si impegnano a rincontrarsi in caso di sopravvenuti provvedimenti normativi in materia.

Richiamata la D.G.R. 8-7772 del 27/11/2023, la quale, in ragione delle modifiche normative nel frattempo intervenute, ha recepito l'accordo tra Regione Piemonte e OO.SS. del Comparto Sanità "Accordo tra Regione Piemonte, Direzione Sanità e Organizzazioni Sindacali del comparto sanità per l'applicazione dell'articolo 1, c. 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e, s.m.i. in materia di stabilizzazione del personale del SSN", la quale, tra il resto e sulla base delle innovazioni normative di cui al D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. 14/2023 s.m.i., ha esteso le procedure di stabilizzazione in parola anche a personale dei ruoli tecnico, amministrativo e professionale, con scadenza - secondo quanto allora previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 - al 31.12.2024.

Preso atto che la legge 29 aprile 2024, n. 56, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022 n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, ha introdotto all'art. 8 dello stesso il comma 2-bis che ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) sopra citato, posticipando al 31 dicembre 2025 il termine per stabilizzare i soggetti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) sopra citato e all'art. 4 comma 9-septiesdecies del sopracitato D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023

smi, e al 31 dicembre 2024 il termine per maturare il requisito del periodo dei sei mesi nell'ambito dei diciotto previsti dalla succitata disposizione.

Considerato che, sulla base del suddetto contesto normativo e degli indirizzi applicativi forniti dai documenti sopra citati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, stante la necessità di proseguire nel percorso di stabilizzazione del personale di cui sopra al fine di implementare i servizi ospedalieri e della sanità territoriale, la Direzione Sanità e la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali del Comparto hanno convenuto modalità e criteri di applicazione omogenei per tutte le AA.SS.RR del suddetto art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. alla luce delle modifiche normative intervenute, a seguito di confronto intercorso in data 28/10/2024.

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri di priorità per le procedure di assunzione di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 234/2021, che sono stati oggetto di confronto *ex art.* 7 comma 4 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 con le OOSS del Comparto Sanità e di sottoscrizione in data 28/10/2024, che verte sui seguenti punti:

- ricognizione normativa ed in coerenza con i succitati documenti della Conferenza delle Regioni circa i requisiti di partecipazione alle procedure di stabilizzazione;
- definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, ed in particolare:
 - per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli, reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali (ivi comprese quelle di cui all'art. 2-ter del D.L. 18/2020), si è previsto che la stabilizzazione diretta avverrà prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante e nell'ipotesi in cui i candidati in possesso dei requisiti normativi che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende in relazione ai PTFP, nel rispetto della normativa verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità nel seguente ordine:
 - a. maggior anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - b. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - c. in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
 - per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli reclutato con contratti di lavoro flessibile, ed in particolare con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2-bis del D.L. 18/2020, previsione, in coerenza con la normativa sopra citata, dell'espletamento di un concorso riservato con esperimento di prova selettiva;
- previsione della predisposizione da parte di Azienda Zero di avvisi su base unica regionale per le stabilizzazioni in parola – due per assunzione diretta, suddivisi tra ruoli sanitario e sociosanitario da una parte e ruoli amministrativo, tecnico e professionale dall'altra, ed uno con esperimento di prova selettiva per il personale di tutti i ruoli con contratto di lavoro flessibile di cui sopra – e della proroga dei contratti a tempo determinato, nelle more dei suddetti avvisi, dell'eventuale personale in cessazione, fermo restando che il reclutamento, sulla base dei previsti criteri, avverrà ad opera delle singole AASSRR;
- possibilità per l'Istituto Zooprofilattico in quanto facente parte del servizio sanitario nazionale di applicare l'istituto delle stabilizzazioni secondo i criteri previsti dall'accordo in parola nell'ambito della propria autonomia.

Ritenuto di stabilire un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, documenti dei quali il contenuto è stato integralmente

richiamato dall'accordo in parola, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale e dei vigenti limiti di spesa in materia di personale.

Dato atto che all'esito del confronto che ha portato alla sottoscrizione dell'atto, cinque Organizzazioni Sindacali sottoscrivevano l'accordo, mentre una Organizzazione Sindacale riteneva di non sottoscriverlo, trasmettendo in data 29.10.2024 "Nota a Verbale Incontro del 28/10/20 Stabilizzazioni Personale", acquisita al protocollo regionale AOO A1400B N. Prot. 00025847 del 29/10/2024 e conservata agli atti della Direzione Sanità, nella quale venivano esplicitate le ragioni di tale diniego.

Ritenuto infine, in considerazione del fatto che il posticipo al 31 dicembre 2025 del termine per stabilizzare e al 31 dicembre 2024 del termine per maturare il requisito del periodo dei sei mesi nell'ambito dei diciotto previsti dalla succitata disposizione, è stato disposto dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022 n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, di disporre che la Direzione sanità proceda, successivamente all'esperimento e relativa conclusione delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero, a specifico monitoraggio riguardante il personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 a seguito di procedure concorsuali ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e non ricompreso in procedure di stabilizzazione e tenuto conto della classificazione in aree contrattuali operata dal CCNL – Personale del comparto sanità (triennio 2019-2021) sottoscritto il 2/11/2022 e smi, al fine di valutare la possibilità di fornire ulteriori indirizzi alle AASSRR in materia.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e s.m.i., nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale anche ai sensi della D.G.R. n. 33-538 del 16 dicembre 2024, nonché nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77 e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

visti:

l'art. 1 comma 268 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

l'art. 1, comma 528 della L. 29 dicembre 2022 n. 197;

l'art. 4 commi 9-quinquiesdecies, 9-sexiesdecies, 9-septiesdecies D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14;

l'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, conv. con mod. dalla L. 26 maggio 2023 n. 56;

l'art. 8 comma 2-bis del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, conv. con mod. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

la D.G.R. 39-5493 del 3 agosto 2022;

la D.G.R. 9-7070 del 20 giugno 2023;

la D.G.R. 8-7772 del 27 novembre 2023;

la D.G.R. 33-538 del 16 dicembre 2024

delibera

1. di approvare i criteri di priorità per le procedure di assunzione di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 234/2021, che sono stati oggetto di confronto ex art. 7 comma 4 del Comparto Sanità del 02.11.2022 con le OOSS del Comparto Sanità e di sottoscrizione in data 28/10/2024, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che verte sui seguenti punti:
 - ricognizione normativa ed in coerenza con i succitati documenti della Conferenza delle Regioni circa i requisiti di partecipazione alle procedure di stabilizzazione;
 - definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, ed in particolare:
 - per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli, reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali (ivi comprese quelle di cui all'art. 2-ter del D.L. 18/2020), si è previsto che la stabilizzazione diretta avverrà prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante e nell'ipotesi in cui i candidati in possesso dei requisiti normativi che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende in relazione ai PTFP, nel rispetto della normativa verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità nel seguente ordine:
 - a. maggior anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - b. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - c. in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
 - per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli reclutato con contratti di lavoro flessibile, ed in particolare con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2-bis del D.L. 18/2020, previsione, in coerenza con la normativa sopra citata, dell'espletamento di un concorso riservato con esperimento di prova selettiva;
 - previsione della predisposizione da parte di Azienda Zero di avvisi su base unica regionale per le stabilizzazioni in parola, due per assunzione diretta, suddivisi tra ruoli sanitario e sociosanitario da una parte e ruoli amministrativo, tecnico e professionale dall'altra, ed uno con esperimento di prova selettiva per il personale di tutti i ruoli con contratto di lavoro flessibile di cui sopra, e della proroga dei contratti a tempo determinato, nelle more dei suddetti avvisi, dell'eventuale personale in cessazione, fermo restando che il reclutamento, sulla base dei previsti criteri, avverrà ad opera delle singole AASSRR;
 - possibilità per l'Istituto Zooprofilattico in quanto facente parte del servizio sanitario nazionale di applicare l'istituto delle stabilizzazioni secondo i criteri previsti dall'accordo in parola nell'ambito della propria autonomia.
2. di stabilire un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, documenti dei quali il contenuto è stato integralmente richiamato dall'accordo in parola, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale;
3. di disporre che la Direzione sanità proceda, successivamente all'esperimento e relativa conclusione delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero, a specifico monitoraggio riguardante il personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 a seguito di procedure concorsuali ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e non ricompreso in procedure di

stabilizzazione e tenuto conto della classificazione in aree contrattuali operata dal CCNL – Personale del comparto sanità (triennio 2019-2021) sottoscritto il 2/11/2022 e smi.

4. che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e s.m.i., nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale anche ai sensi della D.G.R. n. 33-538 del 16 dicembre 2024, nonché nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77 e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-768-2025-All_1-All._1_accordo_28_ottobre_2024.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
COMPARTO SANITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, C. 268, LETT. B)
DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 E, S.M.I. IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
DEL PERSONALE DEL SSN**

L'articolo 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. - in particolare così come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 528 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 4 comma 9-sexiesdecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed alla luce del combinato disposto con l'art. 4 comma 9-quinquiesdecies del succitato D.L. 198/2022 conv. con mod. dalla L. 14/2023 - prevede che:

- al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del SSN - nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi dall'art. 11 co. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 s.m.i. - possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi diservizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il termine ivi indicato (ora 31/12/2024, a seguito delle modifiche che verranno esposte più avanti nel testo);
- le procedure di assunzione di cui sopra debbano avvenire secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;
- alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

L'art. 4 comma 9-septiesdecies del sopracitato D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023, così come modificato dall'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, stabilisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 268 lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”.

Preso atto del documento n. 22/154/CR7a/C7 del 27 luglio 2022 e del successivo documento n. 23/77/CR/C7 del 23 maggio 2023 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con i quali sono stati emanati indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante

l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali, dei quali si richiama integralmente il contenuto.

Richiamate la D.G.R. n. 39-5493 del 03/08/2022 con cui è stato recepito l'accordo del 06.06.2022 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità, in materia, tra il resto, di Stabilizzazione di personale sanitario, OSS e assistenti sociali ex L. 234/2021, nonché il conseguente accordo siglato in data 16.06.2022 tra le medesime parti, concernente - alla luce degli indirizzi forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - i criteri di inclusione e priorità per l'applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato, e la D.G.R. 8-7772 del 27/11/2023, con la quale, in ragione delle modifiche normative nel frattempo intervenute, ha recepito l'accordo tra Regione Piemonte e OO.SS. del Comparto Sanità "Accordo tra Regione Piemonte, Direzione Sanità e Organizzazioni Sindacali del comparto sanità per l'applicazione dell'articolo 1, c. 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e, s.m.i. in materia di stabilizzazione del personale del SSN" ed in forza della quale sono stati avviati da Azienda Zero due avvisi pubblici per le stabilizzazioni in parola.

Successivamente, la legge 29 aprile 2024, n. 56, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022 n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, ha introdotto all'art. 8 dello stesso il comma 2-bis che ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) sopra citato, posticipando al 31 dicembre 2025 il termine per stabilizzare e al 31 dicembre 2024 il termine per maturare il requisito del periodo dei sei mesi nell'ambito dei diciotto previsti dalla succitata disposizione.

Ciò premesso, considerato che si ravvisa la necessità di proseguire nel percorso di stabilizzazione per l'implementazione dei servizi ospedalieri e della sanità territoriale, le parti, con il presente accordo, intendono dare attuazione alle disposizioni della riformata normativa.

Le parti convengono pertanto, le modalità e i criteri in applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 268 lett. b) e s.m.i. come segue:

- la stabilizzazione può essere effettuata:
 - .1. a mezzo di assunzione diretta, con riferimento al personale dei profili professionali del comparto del SSN dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, che sia stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L.18/2020 e che, nel profilo di inquadramento, abbia maturato integralmente con tale rapporto di lavoro i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa in aziende ed enti del SSN;
 - .2. a mezzo assunzione previo superamento di prova selettiva, consistente in concorso riservato in tutti i casi di reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo, come successivamente declinati (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia), anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro dipendente;
- i candidati devono avere il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel SSN nel profilo oggetto di stabilizzazione;

- il processo di stabilizzazione circa la nuova normativa riguarda il personale non dirigenziale del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, reclutato a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile;
- la normativa della stabilizzazione non è estesa ai contratti di somministrazione e ai contratti di formazione e lavoro, in quanto nel contratto di somministrazione “il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore”;
- non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, in quanto le procedure di stabilizzazione sono dirette al superamento del precariato;
- i candidati interessati, in possesso dei requisiti di cui alla norma succitata, al fine di dare continuità aziendale e/o servizi aziendali alle AA.SS.RR. e in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di Personale sarà stabilizzato dalle medesime prioritariamente nell’ultima Azienda contrattualizzante;
- nell’ipotesi in cui i candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende in relazione ai Piani Triennali del Fabbisogno di Personale, nel rispetto della normativa verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità, nel seguente ordine:
 - a) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - b) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - c) in caso di parità nell’anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- non è possibile inquadrare il personale nei profili dell’elevata qualificazione di cui al CCNL del Comparto sanità del novembre 2022;

In coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell’equilibrio economico-finanziario aziendale, Azienda Zero avvierà, entro il 31.01.2025 un avviso regionale unico per il personale del comparto dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo e un avviso regionale unico per il personale del comparto dei ruoli sanitario e sociosanitario.

Entrambi gli avvisi di cui sopra sono finalizzati alle stabilizzazioni di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. e conterranno anche le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte del personale che sia in possesso dei requisiti richiesti. Nelle more dei suddetti avvisi, l’eventuale personale in cessazione, che abbia i requisiti di cui all’art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato e integrato, sarà prorogato.

Per il personale di cui al precedente punto 1.2., in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato e integrato, le procedure di

stabilizzazione del personale con rapporti di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per emergenza COVID-19:

- la normativa consente la stabilizzazione di personale reclutato con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020;
- i requisiti di servizio richiesti vanno maturati con riferimento ad attività riconducibili a quelle proprie del profilo professionale oggetto della stabilizzazione.

Relativamente al suddetto personale, reclutato con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, Azienda Zero avvierà entro il 31.01.2025 un avviso regionale unico per il personale del comparto di tutti i ruoli con previsione di esperimento di prova selettiva, consistente in concorso riservato.

L'Istituto Zooprofilattico in quanto facente parte del servizio sanitario nazionale può applicare l'istituto delle stabilizzazioni secondo i criteri previsti dal presente accordo nell'ambito della propria autonomia.

Torino, 28 ottobre 2024

Il Direttore Sanità	FIRMATO IN ORIGINALE
Il Dirigente Responsabile del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR	FIRMATO IN ORIGINALE
OO.SS. Comparto Sanità	
FP-CGIL	FIRMATO IN ORIGINALE
CISL-FP	NON FIRMATO
UIL-FPL	FIRMATO IN ORIGINALE
FIALS	FIRMATO IN ORIGINALE
NURSIND	FIRMATO IN ORIGINALE
NURSING UP	FIRMATO IN ORIGINALE